



AUTOMOBILE CLUB FROSINONE

Regolamento per la definizione dei criteri di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del 28.10.2024

INDICE

PREMESSA

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Ambito Oggettivo

Art. 3 – Ambito Soggettivo

Art. 4 – Forme di Patrocinio

Art. 5 – Modalità di utilizzo del patrocinio

Art. 6 – Forme di benefici economici

Art. 7 – Domanda di ammissione al patrocinio e ai benefici: richieste di contributo ù

Art. 8 – Criteri di valutazione

Art. 9 – Modalità di erogazione dei benefici, rendicontazione e controllo

Art. 10 – Sanzioni

Art. 11 – Utilizzo dei locali dell'Automobile Club Frosinone

Art. 12 - Rinnovo del contributo

Art. 13 – Natura del presente Regolamento

Art. 14 – Pubblicità sul sito istituzionale

PREMESSA

L'Automobile Club Frosinone, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, può concedere contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. a favore di istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, club auto e moto storiche, Enti pubblici e privati.

Si considera attribuzione di erogazioni:

- la richiesta, da parte di istituzioni, associazioni, Società, organizzazioni, persone ed Enti pubblici e privati, di disporre gratuitamente di gadget / coppe o altro materiale, di proprietà dell'Automobile Club Frosinone, per iniziative concordate con l'Automobile Club stesso, ma non organizzate dall'Ente;
- la richiesta di disporre, gratuitamente, dell'uso del marchio / logo di proprietà dell'Automobile Club Frosinone,
- la richiesta di contributo a titolo di sponsorizzazione per iniziative concordate con l'Ente, ma non organizzate dall'Ente stesso.

Sulla base dello Statuto, "ACI" rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo. Per il conseguimento di tali scopi:

- a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;*
- b) presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;*
- c) nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli Organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;*
- d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie;*
- e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Federazione Internazionale dell'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI;*
- f) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale;*
- g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;*
- h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo".*

L'Automobile Club rappresenta, nell'ambito della circoscrizione territoriale di propria competenza, gli interessi generali in campo automobilistico, e - ai sensi dell'art. 38 dello Statuto ACI - svolge, nella propria circoscrizione ed in armonia con le direttive dell'Ente federante, le attività che rientrano nei fini istituzionali dell'ACI stesso (art. 4 Statuto), presidiando sul territorio, a favore della collettività e delle Istituzioni, i molteplici versanti della mobilità.

Non si considerano soggetti alla disciplina del presente "Regolamento" le iniziative che l'Automobile Club Frosinone ritiene di promuovere in diretta collaborazione con istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, persone ed Enti pubblici e privati.

Art. 1 - Finalità'

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, l'Automobile Club Frosinone, definisce, con il presente Regolamento i criteri e le modalità per l'eventuale concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di soggetti pubblici e privati in relazione ad attività inerenti i compiti istituzionali e statutari dell'Automobile Club Frosinone.

Si considera attribuzione di un vantaggio economico anche la richiesta, da parte dei sopra citati soggetti, di disporre gratuitamente dell'uso del marchio/logo/stemma di proprietà dell'Automobile Club Frosinone. (Patrocinio gratuito)

Art. 2 - Ambito oggettivo

L'AC può concedere contributi per realizzare attività o iniziative coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente, nell'ambito dei settori di seguito indicati:

- a) attività sportiva automobilistica (motorsport) e sportiva in generale;
- b) educazione e sicurezza stradale;
- c) mobilità e ambiente;
- d) promozione e sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale;
- e) cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
- f) collezionismo storico automobilistico;
- g) tutela degli automobilisti;
- h) tutela e sviluppo dell'associazionismo in generale;
- i) attività rientranti nell'impegno sociale/culturale/turistico dell'Ente;
- j) attività, iniziative o manifestazioni indicate all'AC dall'ACI, nella qualità di Ente federante.

Art. 3 - Ambito soggettivo

1. Nell'ambito dei settori di cui all'articolo 2, del presente Regolamento, l'Ente può concedere contributi ai seguenti soggetti:

- a) enti e associazioni pubbliche o private, riconosciute o non riconosciute, senza scopo di lucro, che svolgono attività di studio e ricerca finalizzata alla conservazione ed allo sviluppo delle conoscenze culturali e scientifiche sull'automobilismo, in cui l'Ente partecipi per il rilievo dell'attività svolta dall'associazione medesima, rispetto alle finalità istituzionali dell'ACI;
- b) enti pubblici e soggetti privati, (associazioni, fondazioni, società, comitati, regolarmente costituiti anche se privi di personalità giuridica), con o senza scopo di lucro, i quali svolgano attività o promuovano iniziative aventi rilevanza specifica per l'AC, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente;

c) soggetti per i quali l'ACI, in qualità di Ente federante, abbia indicato all'AC l'opportunità di concedere contributi, ferma restando l'inerenza nelle materie di cui al precedente articolo.

Art. 4 - Forme di patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento simbolico, nonché una manifestazione di apprezzamento da parte dell'Automobile Club Frosinone alle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, ritenute meritevoli con riferimento alle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

2. Il patrocinio, di carattere non oneroso, consiste nell'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Automobile Club, quale adesione e partecipazione dell'Ente alle iniziative proposte.

3. Le richieste di patrocinio possono essere contestualmente accompagnate dalla richiesta di benefici economici a sostegno dell'iniziativa e concesse dal Presidente e dal Direttore con provvedimento idoneo a raggiungere lo scopo (Lettera/mail di concessione/ ecc.).

Art. 5 – Modalità di utilizzo del patrocinio

1. Il patrocinio, di carattere non oneroso, per l'utilizzo del logo dell'Automobile Club consiste nell'autorizzazione ad utilizzare il logo dell'Ente, unitamente alla dicitura "Con il Patrocinio dell'Automobile Club Frosinone", su tutto il materiale che pubblicizza l'iniziativa patrocinata. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso le altre forme divulgative utilizzate (comunicati, annunci radiofonici, articoli di giornale, conferenze, presentazioni, informazione social/web ecc.).

2. Il logo istituzionale rappresenta in maniera univoca l'Automobile Club Frosinone, diffonde l'identità dell'Ente e i suoi fondamentali valori, pertanto deve essere rappresentato in maniera corretta. Non sono ammesse modifiche al logo. Esso deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste (Automobile Club Frosinone), non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali. Solo su autorizzazione il logo dell'AC Frosinone potrà essere abbinato a quello ACI nazionale.

3. Prima di procedere con la diffusione del materiale, è fatto obbligo per il beneficiario di acquisire la preventiva approvazione del materiale da parte dell'Ente.

4. Il patrocinio per l'utilizzo del logo è riferito alla singola iniziativa, non si estende automaticamente ad altre iniziative, seppur analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta dovrà essere riformulata di volta in volta.

5. La concessione di questo tipo di patrocinio non costituisce esonero e esenzione da alcun obbligo tributario, fiscale, tariffario e amministrativo, che rimangono interamente in capo ai beneficiari in base alle leggi, ai regolamenti vigenti.

6. E' vietata la riproduzione e l'uso del logo dell'Automobile Club Frosinone per iniziative a carattere prevalentemente commerciale o politico.

7. La concessione del patrocinio è di competenza del presidente e del direttore dell'Ente che possono autorizzarlo anche con semplice missiva in forma scritta.

Art. 6 – Forme di benefici economici

1. Gli interventi dell'Automobile Club Frosinone relativi alla concessione di benefici economici in relazione alle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, ritenute meritevoli con riferimento alle finalità di cui all'art.2 del presente Regolamento, possono avvenire mediante:

a) assegnazione di contributi in denaro;

b) concessione temporanea dell'uso a titolo gratuito di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature dell'Automobile Club Frosinone;

c) prestazione a titolo gratuito di un servizio o di una attività economicamente valutabile;

d) altre forme di intervento, comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico al soggetto richiedente (concessione tessere associative, corsi di guida sicura, scontistiche sui vari servizi erogati dall'Ente, ecc).

Art. 7 - Domanda di ammissione al patrocinio e ai benefici: richieste di contributo

1. L'Ente riconosce contributi per specifiche iniziative attivate per le finalità istituzionali nell'ambito dei settori di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al precedente comma i soggetti interessati presentano istanza, in cui devono essere indicati:

a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;

b) la descrizione della iniziativa per la quale si richiede il contributo;

c) l'eventuale entità del contributo richiesto;

Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

2. Le domande/istanze di richiesta del patrocinio e dei benefici devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, o da un delegato di quest'ultimo, se persona giuridica, corredata di una copia del documento identificativo del richiedente. La domanda può essere presentata a mano presso la Sede dell'AC, a mezzo raccomandata o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC: automobileclubfrosinone@pec.aci.it) e/o mail. Le domande devono illustrare le iniziative da realizzare.

3. Le domande per i contributi e i patrocini, devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

4. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

5) La concessione del contributo è realizzata nell'ambito di un budget annuale finalizzato e deliberato dal CD. Verranno precipuamente prese in carico le richieste di contributo pervenute per la realizzazione di eventi/manifestazioni sportivo/agonistiche calendarizzate ACI Sport, che interessano il territorio provinciale, tenendo conto dell'importanza del livello di ciascuna competizione motoristica. Saranno del pari prese in considerazione le richieste di contributo pervenute per attività in materia di educazione e sicurezza stradale e quelle relative a specifiche progettualità nell'ambito delle quali l'ACI e/o l'AC FR è direttamente

coinvolto. Seguiranno le valutazioni per eventuali ulteriori richieste che saranno oggetto di discrezionale sostegno da parte dell'Ente.

Verranno prese in considerazione per l'erogazione dei contributi/sovvenzioni nell'ambito del motorsport, **le associazioni sportive iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.**

Art. 8 - Criteri di valutazione

1. I contributi vengono concessi nei limiti del budget annuale approvato dagli organi dell'Ente.

2. La delibera Presidenziale o del CD o la determina del direttore di concessione dei contributi è adottata previa istruttoria svolta dal Direttore o dal Funzionario indicato sulla base della documentazione prodotta.

Ai fini della valutazione della richiesta si tiene conto dei seguenti parametri:

a) pertinenza dell'iniziativa ai settori di cui all'articolo 2 e seguenti, del presente Regolamento e di cui all'art. 7, comma 5; nell'ambito del motorsport si terrà conto, altresì, dell'importanza della manifestazione e della iscrizione della stessa nel calendario annuale ACI Sport;

b) precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa;

c) significatività dell'apporto che l'iniziativa, per la quale si chiede il contributo, è in grado di fornire al raggiungimento dei fini istituzionali dell'AC;

d) livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio ACI;

3. Ove vengano meno i presupposti che hanno determinato la concessione del contributo, l'Ente potrà adottare un provvedimento di revoca prima della liquidazione del contributo medesimo.

La revoca sarà disposta con delibera/determina motivata.

L'Automobile Club Frosinone esamina le domande di ammissione ai benefici tenendo conto dei seguenti requisiti:

a) regolare costituzione dell'Associazione con atto notarile ed eventuale iscrizione nell'Albo comunale delle Associazioni; in caso di associazioni sportive privilegiando quelle iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

b) coerenza delle iniziative con le finalità che le Leggi, lo Statuto e i Regolamenti assegnano all'Automobile Club Frosinone, nonché con i programmi dell'Automobile Club stesso, con particolare rilievo per quelle iniziative che risultino di rilevanza per l'interesse automobilistico sportivo ed in genere, locale ed eventualmente nazionale, nonché per le molteplici iniziative legate alla sicurezza e educazione stradale e agli altri ambiti ritenuti di interesse da parte dell'Ente;

c) concorso di altri enti pubblici e privati e associazioni all'iniziativa.

Art. 9 - Modalità di erogazione dei benefici, rendicontazione e controllo

1. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a realizzare l'iniziativa nei termini concordati con l'AC e a produrre, per importi superiori a 1.000,00, prima della richiesta di liquidazione del contributo/sovvenzione, apposita relazione o documentazione fiscale a supporto dei costi sostenuti per l'iniziativa.

2. Il Direttore, ricevuta la documentazione a supporto dell'iniziativa svolta, ne valuta la coerenza e la conformità rispetto ai requisiti che hanno portato alla concessione del contributo, ai fini della successiva liquidazione dello stesso.

In particolare la verifica deve accertare:

a) la completezza, la correttezza e la puntualità dell'esecuzione dell'iniziativa oggetto del contributo;

4. Il soggetto che ha deliberato o determinato il contributo può, su richiesta del beneficiario o di propria iniziativa a tutela del superiore interesse dell'Ente, prorogare il termine inizialmente previsto per la realizzazione dell'iniziativa, per un periodo, comunque, tale da non compromettere l'utilità della stessa rispetto al raggiungimento delle finalità istituzionali, fermo restando l'importo del contributo.

5. Su istruttoria del Direttore e con provvedimento motivato dell'Organo competente, il beneficiario decade dal diritto alla concessione e pertanto non si dà corso alla corresponsione del contributo nel caso in cui il beneficiario:

a) non realizzi l'iniziativa;

b) non integri la documentazione o non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine fissato;

c) non formuli richiesta di proroga adeguatamente motivata entro la scadenza del termine previsto per la realizzazione dell'iniziativa;

6. Il contributo viene ridotto proporzionalmente in relazione a:

a) parziale svolgimento della iniziativa, purché non risulti pregiudicato il raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta;

b) parziale non conformità dell'iniziativa svolta rispetto a quella descritta nell'istanza.

Sono ammesse liquidazioni anticipate parziali nella misura di un terzo, in caso di contributi ammessi per importi superiori ad euro 1.500,00, purché supportati da idonea motivazione, dalla quale si dimostri che la somma richiesta è destinata all'acquisto di beni o servizi od alla realizzazione di attività, il cui completamento anticipato è essenziale al buon esito dell'attività medesima.

3. L'Automobile Club Frosinone, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i destinatari dei benefici economici e soggetti terzi.

4. L'Automobile Club Frosinone non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione, allo svolgimento e all'esito delle manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici economici ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

Art. 10 - Sanzioni

1. L'Automobile Club Frosinone può revocare il beneficio/patrocinio quando il logo sia utilizzato in maniera non conforme alle indicazioni fornite dall'Ente, oppure quando gli strumenti comunicativi dell'evento risultino lesivi dell'immagine dell'Ente o contengano messaggi non conformi ai valori dell'Ente.

2. Qualora il logo dell'Automobile Club Frosinone venga utilizzato impropriamente, senza la preventiva approvazione da parte degli organi dell'Ente, l'Automobile Club si riserva di non

patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto almeno per numero tre anni consecutivi.

3. Qualora in presenza di manifestazione avente carattere sportivo automobilistico (agonistico e non), non fossero rispettate le normative federali relative alle coperture assicurative, alla messa in sicurezza del pubblico, dei partecipanti e del personale di servizio.

4. E' fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Automobile Club Frosinone di agire nei confronti del trasgressore per il risarcimento del danno d'immagine subito e degli eventuali ulteriori danni.

Art. 11 - Utilizzo dei locali dell'A.C. Frosinone

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati dall'Automobile Club, previa autorizzazione all'uso, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.

2. L'utilizzo di tali locali può essere solo temporaneo ed è subordinato alla destinazione prevalente stabilita dall'Ente, all'osservanza delle prescrizioni di volta in volta impartite dall'Ente. E' facoltà dell'AC richiedere al beneficiario il pagamento del compenso per l'utilizzo dei locali.

3. È facoltà dell'Automobile Club Frosinone ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunte ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia di locali alternativi.

Art. 12 Rinnovo del contributo

È esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito e/o automatico del contributo.

Art. 13 - Natura del presente Regolamento

Il presente Regolamento ha valore di Regolamento interno e viene emanato ai sensi dell'art. 53 dello Statuto dell'ACI.

Art. 14 - Pubblicità sul sito istituzionale

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club Frosinone, www.frosinone.aci.it, secondo i dettami normativi in materia di trasparenza nell'apposita sezione.